

OGGETTO: Disciplina delle fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico, avviati ai sensi e per gli effetti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (G.U. 28.08.2003, n. 199);

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.”

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”, che riserva alla Regione l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico con la finalità di tutelare la salute della popolazione e dell'ambiente dall'incidenza del campo elettromagnetico;

PRESO ATTO che la vigente normativa disciplina in modo esaustivo la ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo del territorio per quanto concerne l'aspetto afferente le autorizzazioni all'esercizio e all'installazione degli impianti radioelettrici, le modalità di misurazione e di valutazione delle situazioni di superamento dei limiti rilevate dalle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, nonché l'aspetto sanzionatorio di comportamenti illeciti;

CONSIDERATO che la normativa in questione è, viceversa, carente di puntuali disposizioni sulle fasi operative da attuare nell'ambito del procedimento di riduzione a conformità del campo elettromagnetico, da avviare per l'adozione di metodi e procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento del campo elettromagnetico qualora l'Organo di controllo regionale, ARPA Lazio, accerti una situazione di superamento dei limiti di legge;

RITENUTO quindi, opportuno, avvalendosi altresì delle indicazioni della recente giurisprudenza, puntualizzare, disciplinandole, le fasi operative da attuare nell'ambito del procedimento di riduzione a conformità del campo elettromagnetico, chiarendo in particolare, in ordine alle stesse, il ruolo partecipativo dei diversi soggetti pubblici in ragione delle rispettive competenze istituzionali, nonché dei soggetti destinatari dei provvedimenti di adozione di azioni di risanamento del campo elettromagnetico

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare la *“Disciplina delle fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di campo elettromagnetico. Linee guida”* di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione nell'ambito dei procedimenti di riduzione a conformità dei valori di immissione del campo elettromagnetico, avviati dalla Direzione regionale competente in materia ambientale in caso di accertato superamento dei limiti di legge da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata, completa dell'Allegato 1, denominato: *“Disciplina delle fasi operative inerenti ai procedimenti di riduzione a conformità dei limiti di immissione del campo elettromagnetico. Linee guida”*, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

DISCIPLINA DELLE FASI OPERATIVE INERENTI AI PROCEDIMENTI DI RIDUZIONE A CONFORMITA' DEI LIMITI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO. LINEE GUIDA.

PREMESSE

La normativa nazionale in materia di inquinamento elettromagnetico ¹ disciplina in modo esaustivo la ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governo del territorio, nonché le modalità di attuazione delle stesse, per quanto concerne l'aspetto afferente le autorizzazioni all'esercizio e all'installazione degli impianti radioelettrici, le modalità di misurazione e di valutazione delle situazioni di superamento dei limiti da parte delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, nonché l'aspetto sanzionatorio di comportamenti illeciti; la Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e s.m.i., inerente il decentramento amministrativo, disciplina le funzioni e i compiti della Regione, della Provincia e dei Comuni in merito alle azioni di risanamento elettromagnetico ².

La normativa è tuttavia carente di puntuali disposizioni sulle fasi operative da attuare nell'ambito del procedimento di riduzione a conformità del campo elettromagnetico, da avviare per l'adozione di metodi e procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento del campo elettromagnetico (di seguito CEM), qualora l'Organo di controllo regionale, ARPA Lazio, accerti una situazione di superamento dei limiti di legge.

Il presente documento persegue, pertanto, lo scopo di definire e disciplinare le fasi operative in argomento, chiarendo in particolare, in ordine alla stesse, l'apporto partecipativo dei diversi soggetti pubblici che ne sono coinvolti in ragione delle proprie competenze istituzionali, nonché dei soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti di adozione di azioni di risanamento, che consentano di conseguire una riduzione a conformità del campo elettromagnetico nel breve termine, e alle quali possa seguire la valutazione di specifici progetti/piani di risanamento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dalla Legge regionale, nonché dalla regolamentazione, per quanto di competenza, del Comune.

FASE 1

Accertamento e contestazione della violazione dei limiti di campo elettromagnetico.

1.1 ARPA Lazio, ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 45 del 06.10.1998, istitutiva dell'Agenzia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali inerenti al controllo dei livelli di inquinamento elettromagnetico, effettua sopralluoghi e rilevamenti su tutto il territorio regionale secondo le procedure tecniche impartite a livello nazionale.

1.2 L'Agenzia invia la relazione tecnica delle attività di controllo strumentale, elaborata in esito al sopralluogo, alla Direzione regionale competente in materia ambientale (di seguito Direzione regionale), al Comune, al CORECOM e all'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

¹ Legge n. 36 del 22.02.2001; Legge n. 66 del 20.03.2001; D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003; DPCM dell'8 luglio 2003, pubblicato su GU 28.08.2003, n. 199; DPCM dell'8 luglio 2003, pubblicato su GU 28.08.2003, n. 200; D.M. del 02.12.2014; D.M. del 05.10.2016.

² Si rileva, in proposito, che la D.G.R. n. 2207 del 30.10.2000 avente oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina e delle procedure per l'installazione, la modifica ed il risanamento dei sistemi radioelettrici", nonché la DGR n. 1138 del 2000, avente oggetto: "Disposizioni per l'installazione, la modifica e l'esercizio di impianti di radiocomunicazioni", sono state annullate con Sentenza TAR Lazio - Sez. II - n. 7015/2001.

1.3 Qualora venga accertato il superamento dei valori di immissione del CEM, l'ARPA invia, a seguire, la Proposta di riduzione a conformità, elaborata secondo le disposizioni tecniche di cui alla normativa di settore.

1.4 La Direzione regionale si attiva per acquisire tutte le informazioni funzionali all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di azioni di risanamento nel breve termine, mediante l'ingiunzione alla riduzione a conformità dei limiti di immissione del campo elettromagnetico; pertanto, vista la ripartizione delle competenze in materia tra i diversi livelli di governo del territorio, la Direzione regionale chiede:

- al Comune, tutte le informazioni inerenti le autorizzazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 nella zona interessata dalle misurazioni;
- agli uffici della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, i dati anagrafici aziendali delle Società titolari del diritto d'uso delle frequenze cui è associato il superamento accertato da ARPA Lazio, nonché ogni utile informazione sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 259/2003;
- all'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, l'esito dei controlli effettuati sugli impianti radioelettrici attivi nella zona oggetto delle misurazioni, finalizzati alla verifica della conformità di esercizio degli stessi alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Direzione ministeriale.

Qualora il Comune rappresenti di aver riscontrato situazioni di illegittimità rispetto alle autorizzazioni di propria competenza inerenti la zona interessata dalle misurazioni, la Direzione regionale sospende la propria iniziativa in merito al procedimento di cui si argomenta, fino alla risoluzione delle stesse, che il Comune dovrà prontamente comunicare.

Allorché l'Ispettorato Territoriale renda informazioni parziali in merito agli impianti attivi nella zona in cui è stato rilevato il superamento dei valori di campo elettromagnetico, rappresentando di non aver svolto verifiche di competenza e/o di non averle svolte per l'assenza di segnalazioni di stati interferenziali ad impianti radioelettrici operativi nella zona interessata dalle misurazioni, né di averle calendarizzate, la Direzione è tenuta ad informarlo nell'ipotesi che si svolgano nuove misurazioni e ad invitarlo a partecipare per le verifiche di competenza.

1.5 Acquisite le informazioni indispensabili al proseguimento dell'iniziativa regionale, la Direzione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e segg. della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., dà avviso, a tutti i soggetti titolari degli impianti radioelettrici e del diritto d'uso delle frequenze cui sia riconducibile il superamento accertato da ARPA, dell'avvio del procedimento di riduzione a conformità dei limiti di CEM, concedendo il termine di dieci giorni dalla notifica della comunicazione per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate di relativa documentazione tecnica. Qualora i soggetti interessati presentino osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento, la Direzione regionale dà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La Direzione regionale, in applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L.241/90 e s.m.i., nonché della L.r. n. 57 del 22.10.1993, e s.m.i., ha facoltà di approfondire e di verificare, qualora ravvisi la ricorrenza dei presupposti, quanto rappresentato dai soggetti interessati nelle proprie osservazioni, ponendo in essere nuove attività istruttorie, comprensive di eventuali ulteriori controlli e sopralluoghi dell'ARPA Lazio.

1.6 Allorché uno dei soggetti avvisati dell'avvio del procedimento amministrativo in argomento chieda di concedere un nuovo controllo di misura in contraddittorio nel sito in cui è stato rilevato il superamento dei limiti di legge, la Direzione competente, qualora ravvisi la fondatezza della richiesta, avvisa il richiedente che un nuovo controllo di misura viene annoverato da ARPA Lazio tra le

prestazioni in conto terzi; quindi, ricevuta conferma di volervi procedere entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso, la Direzione si attiva per coordinare nuove misurazioni.

1.7 Al fine di effettuare nuove misurazioni, la Direzione regionale procede nel seguente modo:

a) concorda con ARPA Lazio una rosa di date utili al sopralluogo; acquisisce necessariamente, laddove il punto delle precedenti misurazioni sia individuato presso una privata abitazione o nelle pertinenze esterne della stessa, il consenso del proprietario dell'immobile al nuovo accesso e la disponibilità in merito alla data e all'orario del sopralluogo già individuate; **b)** in assenza di informazioni sulla conformità di esercizio degli impianti ai titoli abilitativi, la Direzione regionale chiede all'Ispettorato di rendersi disponibile a partecipare a nuove misurazioni indicando una data tra quelle già individuate e concedendo il termine di dieci giorni per fornire riscontro; **c)** la Direzione fissa, quindi, data e ora del sopralluogo congiunto, le comunica al richiedente e agli altri soggetti interessati dal provvedimento finale, invitandoli a prendervi parte, e, per opportuna conoscenza, al Comune; le società interessate a partecipare alle misurazioni devono prontamente comunicare alla Direzione competente i nominativi delle unità di personale tecnico, massimo due, che vi parteciperà per loro conto, con i relativi contatti telefonici. Laddove l'Ispettorato Territoriale non presenzi alle nuove misurazioni per verificare e attestare la conformità dei parametri radioelettrici degli impianti con quanto autorizzato, e la nuova misurazione, comunque effettuata, confermi i valori di campo elettromagnetico rilevato in precedenza, il procedimento di competenza regionale viene sospeso in attesa dei relativi provvedimenti da parte dell'Ispettorato; **d)** le misure di campo elettromagnetico sono effettuate da ARPA secondo le procedure stabilite dalla stessa, alla presenza del personale tecnico anzidetto, munito di tesserino di riconoscimento; le società che non inviano loro incaricati, accettano implicitamente quanto contenuto nel verbale redatto, tuttavia le misure saranno comunque effettuate anche relativamente agli impianti da essi eserciti ai fini della valutazione del concorso al valore risultante di campo elettromagnetico; **e)** durante le misure i tecnici intervenuti dovranno fornire una dichiarazione scritta in cui attestano che, nel corso delle misure, l'impianto per il quale sono intervenuti era funzionante nelle normali condizioni di esercizio; **f)** terminato il sopralluogo, ARPA redige il relativo verbale, che viene sottoscritto da tutti i presenti; copia del verbale sottoscritto viene successivamente trasmesso all'Ispettorato ed alle società che vi hanno partecipato tramite il personale tecnico inviato.

1.8 Qualora le misure in contraddittorio non confermino il superamento precedentemente rilevato, la Direzione regionale, preso atto della conformità ai limiti di legge dei valori di immissione del campo elettromagnetico, dichiara concluso il procedimento amministrativo con comunicazione a tutti i soggetti interessati.

FASE 2

Riduzione a conformità dei valori di immissione del CEM e risanamento

Conclusa la fase istruttoria del procedimento amministrativo avviato in seguito all'accertamento della violazione dei limiti di legge da parte di ARPA, condotta secondo le indicazioni di cui alla FASE 1, la Direzione regionale procede nel seguente modo:

2.1 Qualora le misure in contraddittorio confermino il superamento precedentemente rilevato, la Direzione acquisisce la Proposta di riduzione a conformità elaborata da ARPA Lazio secondo le prescrizioni della vigente normativa.

2.2 La Direzione regionale adotta, sulla base della succitata proposta, la Determinazione di ingiunzione alla riduzione a conformità dei valori di immissione del CEM nei confronti di tutte le società titolari degli impianti e del diritto d'uso delle frequenze cui il superamento è imputabile, con

il fine di attuare nel breve termine una prima azione di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico (DM 381/1998), e quindi il ripristino dei valori di CEM entro i limiti di legge, cui possa seguire la valutazione di specifici progetti di risanamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla regolamentazione comunale.

2.3 Il provvedimento contiene le indicazioni della riduzione da applicare, prescritta per ciascun impianto radioelettrico da ARPA nella Proposta di riduzione a conformità, nonché le tempistiche secondo cui la stessa dovrà essere applicata; le società titolari degli impianti tenuti a ridurre i propri valori di immissione del CEM dovranno autocertificare l'ottemperanza all'ingiunzione inviando apposite comunicazioni alla Regione, ad ARPA Lazio, al Comune e all'Ispettorato Territoriale del MISE.

2.4 In ottemperanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 36/2001, il Comune provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 30 del 05.07.1994 e s.m.i.

2.5 Sia la Regione sia il Comune, attraverso ulteriori indagini strumentali di controllo svolte da ARPA, verificano l'esecuzione dell'azione di risanamento ingiunta e il conseguente ripristino dei valori di CEM entro i limiti di legge, per le successive valutazioni e azioni di competenza.

2.6 In seguito all'esecuzione delle azioni di cui al provvedimento di riduzione a conformità del CEM da parte dei soggetti ingiunti, la Direzione regionale e il Comune, ciascuno nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa nazionale e dalla L.r. n.14/1999 e s.m.i., e secondo la propria regolamentazione in materia, potranno esercitare le funzioni e i compiti concernenti la valutazione dei progetti/piani di risanamento di cui alla vigente normativa, finalizzati alla progressiva minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.